



Prot.n. 171 del 14/01/2016

CONSERVATORIO DI MUSICA
SAN PIETRO A MAJELLA
via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli
tel.0815644411 fax 0815644415 c.fisc.80017700636

REGOLAMENTO ELETTORALE

Per le elezioni della consulta degli studenti

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

Visto lo Statuto del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli approvato dal C.d.A. nella seduta del 7/7/2005;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli;

Vista La delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2009, così come modificata nella seduta del 21/07/2015.

EMANA

IL REGOLAMENTO ELETTORALE

Per le elezioni della consulta degli studenti che è parte integrante del Decreto stesso

Il Direttore

M° Elsa Evangelista

REGOLAMENTO ELETTORALE

Per le elezioni della consulta degli studenti

Art.1 Indizione delle elezioni

Le elezioni dei componenti della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che ne specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo del Conservatorio.

Art. 2 Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi del vecchio ordinamento, del Triennio, del Biennio, dei Master, e di tutti gli ulteriori corsi previsti dall'art.3 del D.P.R. 212/2005 del Conservatorio "San Pietro a Majella", di età superiore ai 18 anni che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto, fornito dall'Amministrazione, viene pubblicato a cura della Commissione elettorale, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, all'albo del Conservatorio, dove resta affisso fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere segnalate a cura del diretto interessato alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. La commissione elettorale provvede contestualmente all'aggiornamento degli elenchi all'albo.

Art. 3 Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- ❖ avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle lista;
- ❖ essere regolarmente iscritto;
- ❖ non aver riportato sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dagli studi;
- ❖ non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure essere stati puniti con pena superiore a due anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni lavorativi (incluso il sabato) precedenti la data fissata per la votazione all'Ufficio protocollo entro il giorno e l'ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.

Le Candidature sono individuali, devono essere sottoscritte da almeno tre elettori e devono essere associate ad un programma elettorale. Non è ammessa la sottoscrizione di più di una candidatura. I candidati non possono essere sottoscrittori.

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Art. 4. L'elenco dei candidati ammessi recante l'indicazione del cognome, nome, luogo

e data di nascita e del Corso cui sono iscritti, è pubblicato all'Albo del Conservatorio a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre ricorso alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà gli esiti del ricorso.

Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale che ne informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.

La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Art.4 Commissione Elettorale

❖ La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione Elettorale eletta dall'Assemblea degli studenti e nominata con decreto del Direttore. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti e può richiedere al Direttore di avvalersi del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- ❖ acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- ❖ disporre l'ammissibilità dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- ❖ decide su eventuali reclami o ricorsi;
- ❖ predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ❖ nomina i componenti del Seggio elettorale e ne assicura il funzionamento;
- ❖ ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- ❖ redige il verbale delle operazioni di voto e proclama gli eletti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Art. 5 Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti di elettore attivo. I componenti del Seggio elettorale sono presenti alle operazioni di voto, accertano l'identità dei votanti attraverso le procedure d'uso, raccolgono in apposita urna sigillata le schede elettorali. Redigono i verbali delle operazioni di voto, al termine delle quali procedono allo scrutinio e ne trasmettono l'esito alla Commissione elettorale.

Art. 6 Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettorale viene consegnata una scheda precedentemente vidimata da due componenti del Seggio elettorale.

Le schede riportano, in ordine di presentazione della candidatura, l'elenco dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto indicando un massimo di due preferenze.

La scheda è bianca qualora non vi risulti alcun segno apposto da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte della Commissione elettorale, se è priva della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

La preferenza è nulla in tutti i casi non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore o quando sia superato il numero massimo di preferenze consentite. Le altre preferenze sulla stessa scheda restano valide.

Nel caso di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione dell'ultimo degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore sull'elenco elettorale, che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Art. 6 Calendario e operazioni di voto

La prima votazione è valida solo se viene raggiunto il quorum della metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di non validità non si darà luogo allo scrutinio e le schede saranno distrutte.

La seconda votazione è comunque ritenuta valida, indipendentemente dal numero dei votanti.

Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il primo turno elettorale deve svolgersi entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di indizione delle elezioni.

L'eventuale turno successivo deve svolgersi entro sette giorni successivi al primo.

Nel caso in cui una data di scadenza dei diversi adempimenti coincida con un giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le operazioni di voto si svolgono in tre giorni consecutivi ad esclusione dei giorni festivi.

Art. 7 Operazioni di scrutinio

Accertata la validità della votazione si procede alle operazioni di scrutinio che sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio,

nonché delle conseguenti decisioni adottate e lo trasmette immediatamente alla Commissione elettorale, unitamente al materiale della votazione.

Il verbale dello scrutinio è affisso all'Albo del Conservatorio.

Art. 8 Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 9 Nomina della Consulta degli studenti

La Commissione elettorale trasmette copia del verbale della proclamazione dei candidati eletti al Direttore.

Il Direttore con proprio decreto affisso all'Albo del Conservatorio nomina gli studenti eletti alla Consulta.

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore del Conservatorio e resta in carica per tre anni accademici.

I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero organo.

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere:

- ❖ per cessazione del corso di studi;
- ❖ per rinuncia spontanea alla carica;
- ❖ per grave sanzione disciplinare;
- ❖ per assenze ingiustificate consecutive in numero superiore a tre.

In caso di decadenza di un componente della Consulta, si procede alla sostituzione dello stesso nella modalità di scorrimento della graduatoria della ultima elezione. Ad esaurimento della graduatoria, vengono indette dal Direttore, entro trenta giorni, le elezioni suppletive con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Direttore

M° Elsa Evangelista